

	<p style="text-align: center;">C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Invito a confermare interesse per procedura di affidamento ai sensi <u>dell'art. 70, comma 2 del</u> <u>D.Lgs n. 50/2016</u></i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>Certificato di SGQ N° 50 100 14229</i></p> <p style="text-align: center;">IDC_48_CUC Rev. 02 – 14.05.19</p>
---	---	--

COMUNE DI OSPITALETTO (BS)

**NUOVO POLO DELL'INFANZIA STATALE DI VIA SERLINI
OSPITALETTO,
REALIZZAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SERLINI**

CUP C72C22000080006

<p>DISCIPLINARE CHE REGOLA LA FASE DI CONFERMA DELL'INTERESSE A PARTECIPARE E LA FASE DI SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE POTRANNO PRESENTARE OFFERTA TECNICO / ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA TRAMITE APPALTO INTEGRATO SU BASE DI PROGETTO PRELIMINARE</p>

Sommario

1. PREMESSE.....	3
2. CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO QUESTA PROCEDURA	3
3. RIFERIMENTI PER LA PROCEDURA	4
4. OGGETTO E IMPORTO DELL' APPALTO	5
5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTE PROCEDURA	8
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA.....	9
7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	9
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CONFERMA DELL' INTERESSE A PARTECIPARE 10	
9. INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VERRANNO INVITATI A PRESENTARE PROPOSTA TECNICO AMMINISTRATIVA.....	12
10. REQUISITI GENERALI.....	15
11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
12. REQUISITI PER I LAVORI.....	18
13. REQUISITI DI PROGETTAZIONE.....	19
14. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE PER I LAVORI.....	23
15. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI E CONSORZI DI COOPERATIVE ARTIGIANE	24
16. SUBAPPALTO	24
17. AVVALIMENTO.....	25
18. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
19. PRESCRIZIONI GENERALI	32
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

1. PREMESSE

Come già esposto nell'avviso di pre-informazione precedentemente pubblicato (allegato 7), la presente procedura sarà espletata in due fasi:

- Conferma della manifestazione di interesse: gli O.E. che hanno manifestato interesse a partecipare saranno invitati a presentare la conferma dell'interesse attraverso una documentazione amministrativa semplificata richiesta dal presente disciplinare;
- seconda fase: a seguito della positiva valutazione della documentazione presentata nella fase di conferma dalla manifestazione di interesse, gli O.E. saranno invitati a presentare l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Si ricorda che questa procedura fruisce delle deroghe in termini di tempi minimi previsti per le procedure di gara e della post-posizione della fase di verifica della documentazione amministrativa alla fase successiva alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, oltre alla restrizione di questa verifica al solo concorrente emerso come primo nella graduatoria di valutazione.

Si precisa che queste scelte derivano dalle esigenze di rispettare i tempi imposti dalla attuazione del PNRR Next generation Europe, con particolare riferimento a PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, oltre alle regole del Fondo Opere Indifferibili.

La presente procedura è indetta sulla base della determina contrarre di cui all'Allegato 7.

2. CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO QUESTA PROCEDURA

Motivazione delle condizioni speciali

La procedura, pur rispettando la vigente normativa appalti, deve rispettare una tempistica di svolgimento che deve essere coerente con i vincoli dell'attuazione del PNRR applicati alla realizzazione di questo specifico progetto.

Rapidità

La procedura si dovrà concludere con la aggiudicazione entro il giorno 31/05/2023. Gli altri vincoli temporali del contratto oggetto della presente procedura sono presentati nell'allegato 1 (Schema dei tempi rilevanti per il contratto)

Semplificazione

La fase di conferma dell'interesse a partecipare, che segue, ai sensi del comma 2 dell'articolo 61 del D.Lgs. DLGS 50/2016, l'emissione dell'avviso di pre-informazione che ha indetto la gara, sarà semplificata. In altre parole, si ridurrà al minimo indispensabile la documentazione da elaborare a cura dei manifestanti.

Questa fase prevede che la stazione appaltante sia in grado di

1. identificare l'operatore economico che conferma interesse (operatore che potrà anche essere associato ad altri per riuscire a soddisfare il contratto);

2. selezionare qualitativamente gli operatori economici (eventualmente associati con altri operatori economici) che siano in grado di possedere le caratteristiche previste dalla legge per poter eseguire il contratto (selezione qualitativa) al fine di invitarli a proporre offerta tecnico - economica;
3. rendere disponibili tutte le informazioni e documenti disponibili agli operatori economici invitati a confermare interesse.
4. Richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del DLGS 50/2016 e l'impegno a rilasciare altre garanzie soltanto con la presentazione della offerta tecnico-economica.

Autocertificazione

Tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della fase di selezione qualitativa degli operatori economici (eventualmente associati con altri operatori economici) da invitare a presentare proposta tecnico-economica saranno fornite attraverso autocertificazioni.

Inversione della fase di verifica delle condizioni di ammissibilità con la valutazione dell'offerta economica

La verifica delle autocertificazioni rilasciate nella fase di selezione qualitativa degli operatori economici da invitare a presentare offerta tecnico-economica sarà svolta successivamente alla valutazione delle offerte tecnico-economiche stesse.

3. RIFERIMENTI PER LA PROCEDURA

Piattaforma telematica

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale SINTEL

Committente e amministrazione aggiudicatrice:

Comune di OSPITALETTO (BS), Via Mons. G. Rizzi, n.24, Partita IVA 00796430171;

Stazione appaltante:

Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" – Sede Territoriale di Valle Trompia, Via Giacomo Matteotti 327 - 25063 Gardone V.T.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Procedura ai sensi dell'articolo 61, del d.lgs. 50 /2016 e s.m.i., della legge 120/2020 e s.m.i e della L. 108/2021. Si intende questo appalto svolto nel rispetto delle vigenti normative di recepimento nazionale della Direttiva 24/2014, senza ulteriore necessità di precisarne i riferimenti se non indispensabile per questa fase di conferma dell'interesse.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello della **offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.integrazioni. L'attribuzione del punteggio di valutazione (massimo **100 punti**) sarà attribuito sulla base dell'attività di una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., che per l'offerta tecnica attribuirà un massimo di **70 punti**: Invece, con meccanismo di valutazione automatico del prezzo offerto, si attribuiranno un massimo di **30 punti** all'offerta economica.

(Allegato 2. Linee guida dei criteri di valutazione)

4. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato su base progetto definitivo, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. Il polo dell'infanzia attuale (art 3 c. 1 D.lgs del 13 aprile 2017, n. 65) è costituito da due plessi adiacenti, codice edificio 0171270209 e codice edificio 0171279001, con interposta la palestra comunale, codice edificio 0171271230, e serviti da un'ampia strada pedonale attrezzata con pista ciclabili, direttrice nord – sud, che collega un'area estesa a parcheggio (Piazza Mercato) e il centro della comunità.

Tali strutture sono censite e valorizzate nel PGT vigente; infatti, nella tavola del Piano dei Servizi vengono evidenziate tutte le aree in prossimità del Polo dell'infanzia con ampi spazi verdi attrezzati, aree a parcheggio, strutture del volontariato come la casa delle associazioni e l'area dei servizi alle giovani generazioni della Parrocchia San Giacomo Maggiore con l'oratorio San Giovanni Bosco. In quest'ottica il nuovo polo dell'infanzia di via Serlini diventa il soggetto in grado di garantire tutti i servizi 0-6; nella nuova struttura sarà possibile realizzare spazi didattici a misura di bambino, con il superamento dell'attuale struttura scolastica, disposta su quattro livelli, piano seminterrato, piano terra, piano rialzato e piano primo.

L'attuale disposizione è conseguente al progetto di adattamento del 2007 che ha trasformato il plesso scolastico di via Serlini 46, codice edificio 0171270209 da scuola primaria a scuola dell'infanzia. Infine si precisa, relativamente alla decisione di realizzare una Nuova scuola dell'infanzia di via Serlini, che nel corso del 2021 si era pensato di intervenire sulla scuola esistente con approvazione di un Progetto di fattibilità tecnico/economica dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della scuola dell'infanzia "G. Tovini" in via Famiglia Serlini con delibera di giunta comunale n.59 del 18 maggio 2021, ma a seguito di indagini più approfondite relative alla vulnerabilità sismica dell'edificio esistente, alla stabilità strutturale dei solai e dei controsoffitti, nonché alla critica distribuzione spazio funzionale dell'attuale scuola che deriva dalla trasformazione e riadattamento di una scuola primaria a scuola dell'infanzia, posta su tre livelli, tutti questi fattori hanno portato alla decisione di procedere alla realizzazione di una Nuova scuola dell'infanzia di via Serlini con demolizione dell'esistente e ricostruzione della nuova scuola.

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali oggetto della gara, si rimanda al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Allegato 3 al presente disciplinare. Si fa notare che il QTE del PFTE è stato aggiornato per adeguarlo agli incrementi di prezzo il cui impatto sull'importo del progetto è stato stimato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Si precisa che sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione delle opere, al fine di rispettare i vincoli temporali imposti dalla programmazione PNRR, si potrà richiedere all'esecutore di eseguire il contratto per stralci attuativi successivi, sulla base di una programmazione da concordare successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, facendo riferimento in particolare a sue stralci

- 1. Demolizione e smaltimento**
- 2. Realizzazione del nuovo plesso scolastico**

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nell'appalto sono presenti specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (DECRETO 23 giugno 2022 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA).

Si precisa che l'incarico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti

in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

La partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione, da parte del concorrente, del progetto di fattibilità tecnica ed economica fornito dalla Stazione Appaltante e l'attestazione della conoscenza dei luoghi e degli immobili oggetto dell'intervento.

Importo a base d'appalto

L'importo complessivo a base di gara è indicato al netto dell'IVA e al netto degli oneri previdenziali e assistenziali riferiti alle prestazioni progettuali, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo stimato (da PFTE) dei lavori e servizi integrati ammonta a € **4.270.176,08**, di cui

€ **4.058.039,09** per lavori a base d'asta;

€ **86.630,63** per servizi di vari di ingegneria a base d'asta;

€ **125.506,36** per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso.

In base agli esiti della progettazione definitiva, questi importi potranno variare in misura, comunque, non rilevante visti i vincoli finanziari dell'operazione.

I costi stimati per la manodopera dell'appalto dei lavori, determinati ai sensi dell'art. 23, co. 16, del D.lgs. 50/2016, sono compresi nell'importo dei lavori e sono rilevabili dalla documentazione progettuale (Allegato 3).

L'importo delle spese di progettazione è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016). La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalla parcella, Allegato 4 al presente disciplinare di gara che costituisce base del capitolato prestazionale per la fase di progettazione.

Importo a base d'appalto. Opere

Coerentemente con il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (Allegato 3 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica), si riportano le categorie di opere relative all'appalto in oggetto come di seguito indicato:

- **OG 1** Prevalente € 2.597.536,94;
- **OS 28** Scorporabile € 951.605,11;
- **OS 30** Scorporabile € 634.403,41;

Al fine di determinare la ripartizione delle categorie e la ripartizione fra prevalenti e scorporabili si è tenuto conto dell'art. 3, co.1, let.oo-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.integrazioni.

Importo a base d'appalto. Servizi di progettazione

Con riferimento alla progettazione (Allegato 4) si indicano qui gli importi delle categorie e delle opere al fine di individuare le caratteristiche delle prestazioni.

Anticipazione del prezzo

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. L'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Luogo di esecuzione delle prestazioni e opere

Ospitaletto, Provincia di Brescia (BS)

Modalità di determinazione del corrispettivo

“**A corpo**” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere dddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e integrazioni.

Il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

Termine di validità dell'offerta

L'offerta che, in seguito all'invito a presentare offerta tecnico economica, l'operatore economico potrà proporre è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- nel caso in cui il costo dell'opera, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, risulti diverso rispetto all'importo dei lavori stimato dal progetto di fattibilità tecnica ed economica per modifiche progettuali richieste dalla Stazione appaltante, si procederà al ricalcolo delle competenze professionali con le medesime modalità indicate nel presente disciplinare e si applicherà il ribasso offerto dal concorrente al predetto importo fino alla concorrenza del 50 % dell'importo di contratto;
- **revisione dei prezzi:** ai sensi dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n.25, al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106 comma 1 lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e

comunque in misura pari al 80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. 4/2022.

La procedura e le clausole di revisione relative alla revisione dei prezzi da applicare al presente appalto sono compiutamente indicate al citato art. 29 del D.L. 4/2022.

Sono comunque esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Modalità di finanziamento

L'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Modalità di pagamento

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi della bozza di contratto che sarà allegata all'invito a presentare offerta tecnico/economica.

Tempi di esecuzione, penali e premio di accelerazione

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini indicati nell'allegato 1 (Schema dei tempi rilevanti per il contratto). Si precisa che questi tempi sono collegati ai vincoli di esecuzione del PNRR/PNC che la stazione appaltante Comune di Ospitaletto deve rispettare per vedersi riconosciute le spese sostenute in sede di rendicontazione.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto qualora imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti vedranno applicazioni di penali secondo quanto verrà successivamente illustrato dal disciplinare all'allegato all'invito a presentare proposta tecnico/economica.

Si applicherà il comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato. Le somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti (nella misura della loro disponibilità) costituiranno la fonte di finanziamento di questo del premio di accelerazione.

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTE PROCEDURA

Al fine di accelerare la valutazione da parte delle imprese che hanno manifestato interesse la opportunità di presentare offerta ed al fine di rendere possibile al candidato di confermare il proprio interesse, si rendono fin da adesso disponibile:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Schema dei tempi rilevanti per il progetto | Allegato 1 |
| 2 | Linee guida criteri di valutazione (documento indicativo) | Allegato 2 |
| 3 | Progetto di fattibilità tecnico economica (Relazione Generale, Relazione Storico Artistica, Relazione Sostenibilità, Relazione Geologica, Relazione Tecnica Strutture) adeguato alle citate linee guida MIMS | Allegato 3 |

4	Schema per la determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e ingegneria (ai sensi del DM 17/06/2016 e SMI)	Allegato 4
5	Linee guida Disciplinare (fase tecnico economica) (documento indicativo) che conterrà anche una indicazione della documentazione di offerta tecnica attesa per la fase di presentazione della offerta	Allegato 5
6	Caratteristiche SOA e altro delle imprese di costruzione	Allegato 6
7	Avviso di pre-informazione	Allegato 7

La documentazione è disponibile all'interno della piattaforma telematica di gara.

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area **“Messaggi” della Procedura di gara online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.**

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine indicato nella piattaforma.** Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale SINTEL nell'area pubblica **“Bandi e Avvisi”** del Portale ed all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione **“Allegati dell' Avviso”**. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, che viene gestita mediante l'apposita area **“Messaggi” della Gara online.** Con l'accesso alla gara online online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area “Messaggi” procedura SINTEL di riferimento ad esso riservata.**

Per quanto attiene, in particolare, **le comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:**

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della gara online.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area **“Messaggi” della gara online,** facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti SINTEL dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è OBBLIGATORIO. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà

essere effettuato **PREVIO APPUNTAMENTO** da concordare secondo le seguenti modalità:
INVIO DI MAIL all'indirizzo r.procaccio@comune.ospitaletto.bs.it.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, mediante PEC di conferma, **a comunicare a ciascun soggetto che avrà effettuato la prenotazione**, la data, l'ora effettiva e le modalità di effettuazione del sopralluogo.

NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE NESSUNA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A DETTO SOPRALLUOGO PER I CANDIDATI CHE NON RISPETTERANNO LE CONDIZIONI ANZIDETTE.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell'effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente.

Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente:

- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica;
- da un dipendente dell'offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile.

Al sopralluogo l'incaricato dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento con l'apposito Modello (scaricabile dal portale di partecipazione e costituente allegato 8 al presente disciplinare di gara) precompilato in duplice copia. Detto Modello verrà sottoscritto dal personale del Comune di Ospitaletto presente in situ. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

Il sopralluogo potrà essere effettuato sia durante la fase di conferma dell'interesse a partecipare (la presente) sia durante la fase di predisposizione della proposta tecnico economica, successivo all'invito a presentare proposta. Pertanto, il Modello che certifica lo svolgimento del sopralluogo potrà essere allegato sia alla busta amministrativa che alla offerta tecnico economica.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CONFERMA DELL'INTERESSE A PARTECIPARE

La procedura si svolge, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità sotto richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito;

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di Regione Lombardia e sono denominati Sintel di Aria spa (di seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it/>, pertanto:

- mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

--- L'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma informatica;

Fermo restando quanto sopra previsto e salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nella presente lettera di invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

L'operatore economico partecipante può accedere al Sistema SINTEL, con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it/> e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui sotto, la conferma di interesse dalle seguenti buste telematiche:

A – Busta unica (con la documentazione amministrativa)

Termine di presentazione dell'offerta

L'operatore economico invitato dovrà presentare l'offerta tramite piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle

Ore 09.00 del giorno 21/03/2023

Caricando la seguente documentazione:

- 1) Conferma di interesse a partecipare alla procedura di gara;
- 2) Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 ss. Mm o corrispondenti dichiarazioni tramite la elaborazione del DGUE. Nel caso di RTI o di Reti di Impresa, un DGUE per ogni operatore parte del RTI o della Rete che concorre a costituire i requisiti generali e speciali. Nel caso di altre forme di aggregazione, si fa presente che la selezione qualitativa degli operatori da invitare sarà svolta sulla base della stessa dichiarazione in forma di DGUE. Pertanto, ogni operatore economico collettivo avrà la responsabilità di presentare documentazione (DGUE) sufficiente a dedurre il possesso dei requisiti richiesti;
- 3) Lettera di invito sottoscritta digitalmente per accettazione;
- 4) Patto di integrità;

- le seguenti Autodichiarazioni redatte in carta libera e sottoscritte digitalmente:

- 5) Autodichiarazione atta a dimostrare che a proprio carico (amministratori con poteri di rappresentanza e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.
- 6) Dichiarazioni specifiche inerenti alle caratteristiche specifiche del progetto e l'ambito programmatico all'interno del quale viene svolto
- 7) eventuali integrazioni documentali atte a precisare il possesso dei requisiti richiesti se non evidenziabili dalla dichiarazione di cui al punto 2

Si precisa che la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente e che quanto dichiarato sarà soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il campo previsto non sia sufficiente al caricamento della documentazione, la stessa dovrà essere inserita un file .zip da caricare in nell'apposito campo che il concorrente avrà a disposizione sulla piattaforma Sintel.

Nel caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive la Stazione Appaltante assegna ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. un termine di 3 (tre) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Non sarà ritenuta valida alcuna Busta presentata con modalità diverse da quella telematica.

Le buste di risposta dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato dal presente disciplinare di gara, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
3. nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/rete;
4. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria documentazione, il concorrente riceverà una email all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, la documentazione non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di documentazione o la modifica della stessa già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine ogni documentazione sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza, di modificare dei parametri della procedura stessa, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

9. INDIVIDUAZIONE QUALITATIVA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VERRANNO INVITATI A PRESENTARE PROPOSTA TECNICO AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta tecnico economica sono quelli in possesso della capacità di svolgere il contratto ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono invitati secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice

civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione la quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione (art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Per gli operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 267/1942, fermo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Considerato che la presente procedura di affidamento ha ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore ovvero essere presenti con le seguenti modalità:

☒ **Progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore**

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

☒ **Progettisti indicati**

Qualora il concorrente decida di indicare di un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Ospitaletto e il concorrente qualora aggiudicatario in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente. Il concorrente che intenda incaricare progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo **già costituito** di cui alla lettera e).

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare di gara all'art. 6.

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto indicati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742764008 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10. REQUISITI GENERALI

Tutti i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D. Lgs.50/2016.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo per la legalità, il mancato rispetto della vigente policy anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 13 aprile 2013, n.62) costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, per gli appalti finanziati con risorse del PNRR si richiede, **a pena di esclusione**, quanto segue (da presentare comunque nella fase successiva di presentazione dell'Offerta tecnico economica):

- **agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, dovranno in seguito produrre copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- **a tutti gli operatori economici**, dovranno dichiarare in sede di presentazione di offerta tecnica economica, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **legge 12/03/1999, n. 68**.

- In base alle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.
- In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito: - **a tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare**, in sede di domanda di presentazione della offerta tecnico economica, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Sempre nella successiva fase di presentazione della offerta tecnico-economica, in sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art.9

7 del Codice degli Appalti, l’operatore economico sarà invitato dal Responsabile del Procedimento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Gli operatori economici che risponderanno al presente invito a confermare interesse si assumono gli obblighi specifici attinenti al PNRR relativamente alla protezione e valorizzazione dei giovani.

Come stabilito dall’**art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021**, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono impegnarsi a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione di seguito indicata, qualora aggiudicatari, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

(a) professionisti singoli o associati;

(b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue la relativa attività di progettazione.

Operatore economico con SOA di sola costruzione.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- 1.a)** il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice
- 1.b)** il mandante è un RTP di progettisti già costituito di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si precisa che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente procedura.

Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto) e le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento.

12. REQUISITI PER I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dimostrato ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni a tal fine dettate dall'**art. 92 co. 1 del D.P.R. 207/2010**.

Per gli operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se non in possesso delle attestazioni SOA, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del D.P.R. 207/2010, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Decreto.

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso delle attestazioni SOA secondo le categorie e previste dal progetto e qui sopra riportate. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 92, comma 1 e 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'art. 89, co. 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per le opere di cui alle categorie OG11 e pertanto, si estende il medesimo vincolo anche alle categorie **OS28** e **OS30** in quanto per la loro realizzazione sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come indicato dal D.M. 10/11/2016 n. 248.

Pertanto per eseguire direttamente le suddette opere **il concorrente dovrà essere in possesso della relativa qualificazione in proprio o mediante raggruppamento temporaneo con altro operatore economico, quantomeno per l'entità delle lavorazioni per le quali non vi è la dichiarazione di subappalto (qualificante).**

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte tecnico economiche, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione del concorrente alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

Per le A.T.I. di tipo verticale, oltre al possesso dei requisiti d'ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, è richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente che nel caso di lavori per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 84 del citato decreto, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dall'Impresa mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;

i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Per le A.T.I. di tipo orizzontale oltre al possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento è richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ultimo capoverso e dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente che i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale; a tale proposito i requisiti di qualificazioni richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicata in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato; nell'ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di **iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio**:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) guardiania dei cantieri.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

13. REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e qui riportati.

Requisiti di idoneità dei progettisti

Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i requisiti di idoneità.

I requisiti devono essere presenti nelle forme previste dalla Legge e regolamenti vigenti a seconda delle diverse forme di partecipazione dei professionisti

- **i professionisti singoli o associati** di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del codice
- **le società di professionisti** di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice

- **le società di ingegneria**, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice
- **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento (è prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.)
- **i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
- **Professionisti personalmente responsabili dell'incarico** . Si precisa che ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell'espletamento dell'incarico e deve altresì essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche. Si fa riferimento alla normativa vigente ed alla sua vigente interpretazione.

Il professionista antincendio deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il professionista incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche deve possedere il requisito di iscrizione all'Ordine professionale degli ingegneri o degli architetti.

Nella compilazione dell'istanza (allegato 10) dovrà essere precisato il rapporto giuridico intercorrente tra il concorrente e ciascun professionista nominato ai sensi dell'art. 24, co.5.

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo, comporta:

1. l'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

a) l'indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L.

1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

- a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;

- a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.):
 - a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
 - a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: b.1) professionisti dipendenti;

- b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
- d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice; dall'iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci;
2. che i soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice:
- a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
3. l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura**, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara d'appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
- b) Servizi “di punta” d'ingegneria ed architettura**, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara d'appalto, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8 volte il valore della medesima.
- In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
- Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Requisito	Rif. Normativo	Requisito	Importo di riferimento (€)	Importo richiesto (€)
A.	art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016	Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 1,5 volte quello posto a base di gara	86.630,63 €	129.945,95 €
B.	art. 83 comma 1, lettera c), D.lgs. n. 50/2016	Avenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari ad almeno 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie		
	B.1	Categoria E.08	4.183.545,45 €	6.275.318,18 €
C.	art. 83 comma 1, lettera c), D.lgs. n. 50/2016	Avenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie previste per l'intervento. E' altresì ammessa la presentazione di unico servizio purchè singolarmente atto a raggiungere l'importo minimo richiesto.		
	C.1	Categoria E.06	4.183.545,45 €	2.091.772,73 €

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull'aggiudicatario con le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

Relativamente ai requisiti si precisa che i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono **iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara** ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto specificato dalle Linee Guida n.1 parte IV. La comprova del requisito è fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi dieci anni, con indicazione:

- importi e categorie d'opera (si precisa di evidenziare l'importo di ogni singola categoria);
- data di affidamento dell'incarico;

- destinatari (pubblici o privati);

La Stazione Appaltante verificherà le autocertificazioni prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in caso di aggiudicazione.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato:

Con riferimento al requisito di cui al punto a) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura:

- nell'ipotesi di raggruppamento **orizzontale**, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento in misura superiore alle mandanti;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere tale requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Con riferimento al requisito di cui al punto b) Servizi di punta, non frazionabile:

- l'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale**, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Le società ed i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'art. 5, i cui requisiti minimi, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 216 comma 27-octies sono stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall'art. 46, comma 2, D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda che questa procedura gode della inversione della fase di verifica dei requisiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 133 comma 8 e dell'articolo 32 comma 7 del DLGS 50/2016.

In questa fase, nel valutare gli operatori da invitare a presentare offerta tecnico/economica (selezione qualitativa dei concorrenti) si farà riferimento al principio del *favor participationis*, rinviando alla fase di verifica dei requisiti la precisazione di eventuali elementi in merito alla qualificazione a presentare proposta.

14. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE PER I LAVORI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di qualificazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

15. INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI E CONSORZI DI COOPERATIVE ARTIGIANE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi stabili di soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono altresì possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

16. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente OG1.

In caso di ricorso al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

La Stazione appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Resta salvo quanto disposto all'art. 105, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per i servizi di architettura e ingegneria valgono altresì i limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice e pertanto l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Inoltre il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i contratti relativi.

17. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso gli operatori economici devono indicare l'intenzione di ricorrere all'avvalimento nel proprio DGUE e presentare la documentazione successivamente illustrata.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario, **a pena di esclusione**, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Si precisa che i **contratti di avvalimento**, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Non è sanabile e quindi è **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

18. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella procedura di gara online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Conferma dell'interesse Istanza di partecipazione Allegato 10
MODALITÀ PRESENTAZIONE	DI Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato 10 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- anche dal progettista eventualmente indicato per la progettazione (che non assume la qualifica di concorrente);
- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE (si precisa che nel caso di progettista mandante costituito da uno studio associato, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, fermo restando l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei di operatorie/consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello Allegato 10

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

- a. l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;

- b. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno dichiarare che:

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici;

1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o nomina ad una carica speciale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Ulteriore dichiarazione e documentazione per la partecipazione –art. 47, commi 2, 3 e 3-bis della L. 108/2021
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione di cui al modello in Allegato 10 e la relativa documentazione di cui all'art. 47 commi 2, 3 e 3 bis deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento ai soggetti che svolgeranno le prestazioni di architettura e ingegneria, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espdresponse.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area Risposta Busta Amministrativa.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'ottemperamento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Costruiscono gravi violazioni non definitivamente accertate le violazioni di cui al comma 4 quinto periodo dell'art. 80 del Codice;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale **intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento**;
- c) dichiarazione in ordine all'eventuale **intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto**; si precisa che in caso affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello "Dichiarazione complementare al DGUE";
- d) **dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione (parte III)** che dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;

e) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella **definizione di “gravi illeciti professionali”**; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –ptcies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare **la banca dati ufficiale o il pubblico registro** o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.

Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al presente disciplinare di gara.

3-bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate

Con riferimento ai soggetti che svolgeranno le prestazioni di architettura e ingegneria, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.

3-ter. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE in merito al punto a) dell'art. 6.2.2 del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo contenente l'elenco dei servizi richiesti per ciascuna delle categorie e ID secondo il modello Allegato A.3ter

3-quater. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE in merito al punto b) dell’art. 6.2.2 del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo contenente l’elenco dei servizi richiesti avendo cura di individuare puntualmente i 2 (due) servizi di punta per ciascuna delle categorie e ID secondo il modello reperibile sulla piattaforma.

4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>Scansione del documento</u>

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune

6. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) Dichiarazione complementare al DGUE; 3) Modello per l’avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.
---------------------------	--

Gli operatori economici, oltre ad allegare il **DGUE** elettronico e la **dichiarazione complementare al DGUE**, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello presente nella piattaforma, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

19. PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante precisa che potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la **procedura di soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora il suddetto termine abbia avuto inizio nel periodo indicato dall'art. 103 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 lo stesso si intende prorogato di diritto. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

L'informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 sul trattamento dei dati personali depositati è visionabile nella pagina principale di accesso al Portale.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Il Responsabile unico del procedimento di gara
Arch. Fabrizio Veronesi

(sottoscritto digitalmente)